

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 4/2012**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM(2011) 903 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2011/0440 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	20/12/2011		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	20/12/2011		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	15/02/2012 (decorrenti dal 21/12/2011)		
<b>ASSEGNATO IL</b>	21/12/2011		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	1 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	26/01/2012
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	19/01/2012
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento intende introdurre un quadro giuridico comune per la produzione sistematica e la diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La base giuridica della proposta è stata individuata dalla Commissione europea nell' <i>articolo 338</i> del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove si afferma che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Sulla base di quanto statuito nel <i>comma 2</i> di suddetto articolo, l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	La Commissione europea ritiene che la proposta in oggetto sia conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che intende perseguire non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma richiede un intervento a livello dell'Unione. I dati afferenti alla popolazione e agli eventi di stato civile devono essere comparabili a livello europeo poiché sono utilizzati per garantire il rispetto della legislazione europea, per valutare le politiche dell'Unione e per comparare i risultati di		

politiche nazionali a livello europeo. Gli Stati membri non possono assicurare siffatta comparabilità senza una legislazione dell'Unione che armonizzi definizioni e concetti statistici, e che definisca norme di qualità comuni. L'azione unilaterale a livello nazionale comprometterebbe o escluderebbe la possibilità di avere statistiche demografiche di elevata qualità, tempestive, pertinenti e coerenti.

## **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

La Commissione europea considera la presente proposta congrua alle finalità che intende perseguire. Il fatto che gli Stati membri possano scegliere le fonti di dati, conformemente al diritto e agli usi nazionali, e la possibilità di ricorrere a metodi di stima statistica consentiranno di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali o locali, e sui cittadini.

## **ANNOTAZIONI:**

La Commissione europea (per il tramite dell'**Ufficio statistico dell'UE - Eurostat**) è chiamata a fornire **dati statistici di elevata qualità sulla popolazione e sugli eventi di stato civile**, con riferimento alla quasi totalità delle politiche dell'Unione, siano esse economiche, sociali o ambientali<sup>1</sup>. Tali informazioni rivestono un'importanza fondamentale in quanto risultano indispensabili per la definizione di obiettivi operativi e per la valutazione dei progressi raggiunti, ad esempio al fine di effettuare comparazioni attendibili tra gli Stati membri.

Il fatto che i dati relativi alla popolazione e agli eventi di stato civile siano rilevati, come accade da diversi anni, su base volontaria è suscettibile di determinare discrepanze tra le definizioni demografiche, i concetti e i metodi utilizzati negli Stati membri, e di comportare un elevato rischio di eterogeneità, incomparabilità, incoerenza e mancanza di tempestività dei dati in questione. Per ovviare a tale situazione e assicurare dati accurati, tempestivi, completi, coerenti e comparabili a livello europeo, la Commissione ritiene necessario introdurre una legislazione a livello europeo per l'armonizzazione dei parametri attraverso cui le statistiche demografiche vengono elaborate.

Gli Stati membri sono, già da tempo, a conoscenza della volontà della Commissione di adottare un'iniziativa legislativa al riguardo. A partire dal marzo 2008, Eurostat li ha informati in maniera esaustiva circa i progressi nell'elaborazione del testo normativo, nel corso delle riunioni del **gruppo di lavoro "Demografia"**<sup>2</sup>.

La presente proposta di regolamento si propone dunque di **definire un quadro comune per la produzione di statistiche demografiche dell'Unione attraverso la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di statistiche europee armonizzate sulla popolazione e sugli eventi di stato civile**. Essa introduce, a tal fine,

---

<sup>1</sup> Si ricorda, a titolo esemplificativo, che: conformemente all'*articolo 16, par. 4*, del Trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014, la maggioranza qualificata in seno al Consiglio è definita sulla base della popolazione degli Stati membri; la valutazione della sostenibilità a lungo termine e della qualità delle finanze pubbliche degli Stati membri è effettuata, *inter alia*, sulla base delle proiezioni della popolazione elaborate da Eurostat; il monitoraggio della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg del 2001 e rilanciata nel giugno 2006, è assicurato attraverso il rapporto elaborato, ogni due anni, da Eurostat sulla base di serie storiche sugli indici di dipendenza degli anziani, sui tassi di fecondità e sulla speranza di vita nell'Unione europea; i progressi compiuti dall'Unione nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale sono verificati attraverso una relazione della Commissione – *ex art. 175* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - basata anche sui dati demografici regionali predisposti da Eurostat; nella Comunicazione "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'Unione europea" (COM (2009) 567), la Commissione ha stressato la necessità di un ulteriore sviluppo e della rilevazione di dati e di indicatori in materia di salute secondo l'età, il sesso, la situazione socioeconomica e la dimensione geografica.

<sup>2</sup> Nel novembre 2009 è stata presentata e discussa, nel gruppo di lavoro "Demografia", la valutazione *ex ante* della proposta, unitamente alla prima bozza di regolamento. Una seconda versione del regolamento, esaminata nel gruppo di lavoro Demografia nell'aprile del 2011, dava conto delle osservazioni in precedenza formulate dagli Stati membri. La proposta è stata presentata al Comitato del sistema statistico europeo il 17 novembre scorso.

una serie di definizioni e di concetti statistici, stabilendo al contempo le caratteristiche delle informazioni richieste, i criteri di qualità e i termini di riferimento temporali<sup>3</sup>.

L'*articolo 2* della proposta in oggetto introduce una serie di **definizioni statistiche**<sup>4</sup>. Conformemente alle *lettere c) e d)* del suddetto articolo, per “**popolazione dimorante abitualmente**” deve intendersi l’insieme delle “persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro nel termine di riferimento temporale”. La “**dimora abituale**” è “il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi”<sup>5</sup>. Sono considerate **dimoranti abitualmente nell’area geografica in questione** soltanto le persone “che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno 12 mesi prima del termine di riferimento temporale”, oppure le persone “che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei 12 mesi precedenti il termine di riferimento temporale con l’intenzione di permanervi per almeno un anno” (*articolo 2, lettera d), punti i) e ii)*)<sup>6</sup>.

Sulla base dell'*articolo 2, lettere e), f) e g)*, si considerano “**eventi di stato civile**”: la “**nascita vitale**”, ossia “la nascita di un bambino che, indipendentemente dalla durata della gestazione, respira o manifesta altro segno di vita, quale battito cardiaco, pulsazione del cordone ombelicale o determinati movimenti dei muscoli volontari” e la “**morte**”, vale a dire “la permanente scomparsa di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale”.

L'*articolo 3, paragrafo 1*, della proposta, prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea (Eurostat) **dati sulla popolazione** così come definita all'*articolo 2, lettere c) e d)*<sup>7</sup>, nel termine di riferimento temporale. Sulla base di quanto disposto dall'*articolo 5, paragrafo 1*, il **termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione** è la mezzanotte del 31 dicembre.

L'*articolo 3, paragrafo 2*, statuisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile nel termine di riferimento temporale, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l’evento<sup>8</sup>. Il termine di riferimento temporale è per tali dati l’anno civile in cui gli eventi si sono verificati (*articolo 5, paragrafo 2*).

Il primo termine di riferimento temporale di cui tener conto ai fini del presente regolamento è il 2013 mentre l’ultimo è il 2027 (*art. 5, par.3*).

---

<sup>3</sup> Tale proposta di regolamento ha incontrato il favore di tutti i servizi della Commissione europea che sono intervenuti nel suo processo di elaborazione e che sono stati ufficialmente consultati nella fase di preparazione (valutazione *ex ante*). Tra le Direzioni Generali consultate figurano: la DG Segretariato generale; la DG Occupazione, Affari sociali e integrazione; la DG Politica regionale; la DG Salute e Consumatori; la DG Affari economici e finanziari e la DG Agricoltura e sviluppo rurale.

<sup>4</sup> Tali definizioni si ispirano alle raccomandazioni internazionali delle Nazioni Unite in tema di censimenti della popolazione e delle abitazioni e di statistiche di stato civile.

<sup>5</sup> È quanto disposto dall’articolo 2, lettera d), primo comma, del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

<sup>6</sup> Nell’applicare la definizione di “dimora abituale”, gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto nell’allegato al regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).

<sup>7</sup> Sulla base del medesimo comma, “qualora le circostanze precisate all’articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all’articolo 2, lettere c) e d)”.

<sup>8</sup> Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione impiegata per i dati di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della proposta.

I dati demografici devono essere coerenti con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri<sup>9</sup> e del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.

La Commissione europea ritiene l'obiettivo dell'armonizzazione delle informazioni statistiche a livello europeo essenziale anche in virtù del fatto che, sulla base dell'*articolo 16, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea*, a decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata in seno al Consiglio si intenderà "almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione" (doppia maggioranza). L'*articolo 4* della proposta prevede che "entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita dall'*articolo 2, lettera c)*, nel termine di riferimento temporale". Essi non trasmettono dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati di cui al presente regolamento attraverso il punto di accesso unico o fanno in modo che quest'ultima possa recuperarli per via elettronica (*articolo 6*).

Per quanto concerne l'elaborazione dei dati, gli Stati membri sono liberi di scegliere le **fonti** conformemente al diritto e agli usi nazionali. Essi potranno anche avvalersi, se opportuno, di metodi di stima statistica ben documentati e fondati su basi scientifiche (*articolo 7*).

Gli Stati membri sono però obbligati a garantire la **qualità dei dati trasmessi** (*articolo 8*)<sup>10</sup> e sono tenuti a riferire alla Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati, alle definizioni e ai metodi di stima utilizzati per adempiere i loro obblighi, e circa qualsiasi modifica intendano apportare al riguardo. Eurostat può richiedere loro di trasmettere tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità delle informazioni statistiche ricevute.

In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee le autorità nazionali e l'Autorità statistica europea devono tener conto di quanto sancito nel **codice delle statistiche europeo**<sup>11</sup>.

La Commissione europea è assistita, secondo l'*articolo 9*, dal **Comitato del sistema statistico europeo**, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009<sup>12</sup>.

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

---

<sup>9</sup> GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

<sup>10</sup> Ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag.164). Si tratta dei seguenti criteri: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto; d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti); e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

<sup>11</sup> Tale codice è stato aggiornato dal Comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

<sup>12</sup> Esso si configura come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.